

#### LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, N. 42

"Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei punti vendita carburanti, disciplinati dall'articolo 242, comma 13-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 febbraio 2015 n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)"



### **LEGGE REGIONALE**

"Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei punti vendita carburanti, disciplinati dall'articolo 242, comma 13-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 febbraio 2015 n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

### Art. 1 Bonifica dei punti vendita carburanti

1. Le funzioni e i compiti amministrativi inerenti i procedimenti di bonifica dei siti adibiti a punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e come regolamentati dal decreto 12 febbraio 2015, n. 31 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la cui competenza è attribuita alle regioni, sono delegate ai comuni nel cui territorio ricadono.



2. I documenti tecnico-amministrativi continuano a essere trasmessi alla Regione al fine di aggiornare l'anagrafe dei siti contaminati.

## Art. 2 Disposizione transitoria

- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti già avviati ma non conclusi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
- 2. La Regione entro trenta giorni provvede a trasmettere a ciascun comune competente l'elenco dei procedimenti di cui al comma 1.

### Art. 3 Adempimenti a conclusione del procedimento

- 1. Nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica o messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa, sono stabiliti, inoltre, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 "i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi" e calcolata sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale delle bonifiche.
- 2. Il comune terminato il procedimento e richieste le garanzie finanziarie di cui al comma 1, trasmette alla Regione copia del provvedimento finale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Giuseppe Longo)



# IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)



E' estratto del verbale della seduta del 24 ottobre 2017 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Giuseppe Longo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)